

CHECKLIST ALLEGATI – DNSH

Il Principio Do No Significant Harm - DNSH impone agli Stati di vigilare affinché gli interventi finanziati con i fondi PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/852 e dagli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800.

Tali normative definiscono i criteri generali che le attività economiche finanziate con fondi europei devono rispettare per contribuire agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento.

Il Regolamento (UE), ai fini del rispetto del principio DNSH, individua sei criteri generali:

- 1) *Mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- 2) *Adattamento ai cambiamenti climatici;*
- 3) *Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;*
- 4) ***Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;***
- 5) ***Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;***
- 6) *Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.*

Rispetto ai 6 criteri sopra richiamati, la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della Misura PNRR M2.C2.I4.3 – “*Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica*” richiede il rispetto degli elementi contenuti nelle più aggiornate Schede tecniche predisposte nell'ambito della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente da parte della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Scheda tecnica n. 3 (Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- Scheda tecnica n.5 (Interventi edili e cantieristica generica);
- Scheda tecnica n. 30 (Trasmissione e distribuzione di energia elettrica).

Relativamente alla Scheda tecnica n. 5 saranno oggetto di verifica tutti gli elementi contenuti nella citata scheda tecnica ed allegata check-list solo qualora ci sia presenza di “Cantieri di grandi dimensioni”¹ secondo modalità e tempistiche rese note da DGIE e dal soggetto gestore della misura sui propri siti istituzionali.

Negli altri casi, per il rispetto dei 6 obiettivi ambientali e climatici della tassonomia sopra richiamati nella la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della Misura PNRR M2.C2.I4.3 – “*Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica*”, trovano applicazione solo alcuni degli elementi contenuti nelle citate Schede tecniche nn.3, 5 e 30, e più precisamente quelli afferenti agli obiettivi

¹ Qualora per la realizzazione dei quali sia prevista l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del D.lgs. 81/08 e ss.m.i, dove per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m2, etc., la scheda tecnica n.5 sarà applicabile per tutti gli elementi di verifica”.

*“Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti” e
“Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo”:*

Rispetto degli obiettivi *“Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti”*

Trova applicazione unicamente l’elemento di controllo della Scheda tecnica n.5: *“Dimostrare che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione”.*

Nel caso specifico, infatti, il rifiuto sarà costituito dall’asfalto stradale rimosso (codice 17 03 02) che potrà essere indirizzato ad un’operazione “R”.

In fase di presentazione della richiesta di erogazione dei contributi

Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a produrre al GSE, unitamente alla richiesta di erogazione del contributo, la relazione finale dell’intervento con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE).

Rispetto degli obiettivi *“Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo”:*

Per quanto attiene quest’obiettivo, si fa riferimento ai seguenti singoli elementi di controllo contenuti nelle Schede tecniche nn. 3 e 30:

- scheda tecnica n. 3 (Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche), per quanto riguarda la disponibilità della dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa per le apparecchiature elettriche: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.).

In fase di presentazione al GSE dell’istanza di ammissione ai benefici

Relativamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche prescelte e che costituiranno l’intervento, dovrà essere prodotta una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.) secondo le modalità individuate dal soggetto gestore della misura.

- scheda tecnica n. 30 (Trasmissione e distribuzione di energia elettrica), per quanto riguarda la verifica del rispetto dei limiti per i campi elettrici, magnetici ed



elettromagnetici già in fase di progettazione e la disponibilità della dichiarazione del produttore dell'assenza di PCB (Pcb Free).

In fase di presentazione al GSE dell'istanza di ammissione ai benefici:

- a) relativamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche prescelte e che costituiranno l'intervento, dovrà essere prodotta una dichiarazione del produttore attestante l'assenza di PCB (PCB free);
- b) una dichiarazione da parte del soggetto beneficiario delle agevolazioni attestante il rispetto, per la realizzazione dell'intervento, dei limiti per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici già in fase di progettazione;

secondo le modalità individuate dal soggetto gestore della misura.

Successivamente alla realizzazione dell'intervento e all'erogazione dei contributi

- c) Potrà essere richiesto dal soggetto gestore della misura al beneficiario di produrre, nell'arco dei 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento, idonea documentazione finalizzata ad attestare che le condizioni di cui in a) e b) sono comunque verificate;
- d) Potrà essere richiesto dal soggetto gestore della misura al soggetto beneficiario di produrre, idonea documentazione finalizzata ad attestare lo svolgimento di un monitoraggio periodico dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici relativamente all'intervento realizzato;

secondo le modalità individuate dal soggetto gestore della misura.